



01651-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELO CAPUTO
MARIAPAOLA BORIO
GIUSEPPE SGADARI
MICHELE CALVISI
FRANCESCO FLORIT

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1372
UP - 21/10/2025
R.G.N. 24218/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:

_____ nato a _____ il _____

avverso la sentenza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-octies), cod. pen. e al riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e del fatto di lieve entità, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 10 marzo 2025 all'esito di giudizio abbreviato il Tribunale di Brescia dichiarava _____ colpevole dei reati di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-octies) cod. pen. (contestata per avere l'imputato agito in danno degli esercenti le professioni sanitarie, a causa

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 10
d.lgs. 196/03 in quanto

☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

o nell'esercizio di tali professioni) e concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (l'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità) e del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, con giudizio di prevalenza rispetto alle residue circostanze aggravanti, lo condannava alle pene di legge.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia chiedendone l'annullamento e articolando sette motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 61, n. 11-octies), cod. pen., assumendo che la detta aggravante era stata dal giudice di merito esclusa non correttamente, considerato che nel caso di specie doveva ritenersi sussistente il nesso causale fra la condotta violenta e l'esercizio della professione sanitaria poiché il fatto era avvenuto di notte all'interno dei locali degli [REDACTED] di [REDACTED] quando due specializzande impegnate nel turno di lavoro notturno si erano recate nello spogliatoio del reparto e avevano sorpreso l'imputato che si avviava verso l'uscita recando con sé una borsa contenente la refurtiva, così che nella specie doveva ritenersi che il fatto fosse avvenuto in occasione, nel luogo e nel tempo in cui le vittime prestavano la propria attività di medici.

4. Con il secondo motivo deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla concessa circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., assumendo che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto la detta attenuante, non avendo argomentato in alcun modo in relazione al valore dei capi di abbigliamento sottratti nonché in relazione al fatto che nell'occorso era stato sottratto anche un i-pad Apple, dispositivo informatico di rilevante valore economico.

5. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla contemporanea concessione della citata circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e di quella introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 in relazione al reato di rapina impropria, assumendo che non correttamente il giudice del merito aveva utilizzato gli stessi elementi di valutazione per applicare entrambe le attenuanti e inoltre non correttamente aveva ommesso di considerare, in relazione all'attenuante speciale del delitto di rapina, le plurime e oggettive circostanze di fatto che portavano a escluderne la tenuità, quali il fatto che la rapina era stata commessa da un soggetto pluripregiudicato e in tarda ora notturna, nonché le circostanze che lo stesso

Tribunale aveva utilizzato per escludere l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e per ritenere la sussistenza della recidiva aggravata, menzionate alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato.

6. Con il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, assumendo che in relazione al giudizio di bilanciamento il Tribunale aveva reso una motivazione generica e non adeguata.

7. Con il quinto motivo deduceva omessa motivazione in relazione all'applicazione della pena base per il delitto di rapina, individuata dal giudice del merito nel minimo edittale, a fronte di una valutazione globale relativa alla gravità della condotta e alla personalità del reo che avrebbe imposto un seppur lieve scostamento dal minimo previsto dalla legge ovvero un'adeguata motivazione non limitata a un generico richiamo alle concrete modalità del fatto e alla lieve entità della rapina, elementi che il Tribunale aveva già utilizzato in relazione alle concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

8. Con il sesto motivo deduceva erronea qualificazione del fatto descritto al capo 2) dell'imputazione, qualificato dal giudice del merito ai sensi dell'art. 582 cod. pen. in relazione all'art. 576, n. 1), cod. pen., anziché, più correttamente, ai sensi dell'art. 583-quater, comma 2, cod. pen., ipotesi autonoma di reato che comunque risultava contestata in fatto nell'imputazione e che contemplava, per l'appunto, anche il caso di lesioni personali cagionate a personale esercente una professione sanitaria.

9. Con il settimo motivo deduceva violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. assumendo che, avendo il giudice del merito ritenuto la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aumento di pena applicato per la continuazione avrebbe dovuto essere non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, ed evidenziando che nel caso di specie il Tribunale aveva, invece, applicato un aumento di pena pari a mese uno e giorni venticinque di reclusione ed euro 8,00 di multa, ben inferiore a un terzo della pena applicata per il reato più grave, pari ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

Secondo l'orientamento del Giudice di legittimità, di recente espresso da questa Sezione e condiviso da questo Collegio, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-octies), cod. pen. non è necessario che la condotta del soggetto agente sia determinata da motivi attinenti all'esercizio dell'attività professionale del sanitario o presupponga un rapporto tra quest'ultimo e il paziente, essendo sufficiente che l'aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all'esercizio in atto dell'anzidetta attività (in tal senso Sez. 2, n. 4244 del 21/12/2023, Reina, Rv. 285822 - 01, che tratta di una fattispecie relativa a rapina commessa in danni di due farmacistesse durante lo svolgimento della loro attività professionale).

Con tale decisione si è osservato quanto segue: *"... la circostanza aggravante contempla poi due presupposti oggettivi di applicazione. Essi sono costituiti: a) dal dover essere il reato un delitto (non, quindi, una contravvenzione) commesso con violenza o minaccia (come nel caso della rapina); b) dal dover essere il reato commesso ai danni di una delle suddette categorie «a causa o nell'esercizio» delle menzionate professioni (sanitarie o socio-sanitarie) o attività ausiliarie. Ciò che interessa specificamente il motivo di ricorso è proprio tale necessario nesso funzionale tra il delitto commesso con violenza o minaccia e l'esercizio dell'attività professionale del sanitario. A tale proposito, si deve ritenere che: a) la locuzione «a causa» della professione svolta si riferisca a quelle condotte delittuose minacciose o violente che aggrediscano la persona del sanitario in ragione dell'incarico da essa espletato (connessione finalistica); b) la locuzione «nell'esercizio» della professione si riferisca a quelle condotte delittuose minacciose o violente che aggrediscano la persona del sanitario contestualmente a tale esercizio (connessione occasionale, purché l'attività sia in corso). La ratio della più energica tutela penale apprestata dall'aggravante si deve ritenere risiedere: a) nel primo caso, nello scopo di impedire vendette o, comunque, ingiuste reazioni minacciose o violente, cui possa avere dato luogo lo svolgimento dell'incarico svolto da sanitario; b) nel secondo caso, nello scopo di garantire la sicurezza dell'esercizio della funzione o del servizio sanitario nel momento in cui esso si trova in fase di svolgimento. Questo secondo caso richiede dunque, alla luce della lettera e della ratio della norma, esclusivamente che l'aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all'esercizio in atto dell'attività professionale del sanitario, senza che sia necessario, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante, che la stessa aggressione sia determinata da*

motivi che attengono all'esercizio della suddetta attività o presupponga un rapporto paziente/sanitario. Anche in questo secondo caso, la più energica tutela penale apprestata dall'aggravante non deriva unicamente e di per sé da una maggior tutela soggettiva di chi rivesta una determinata qualifica professionale ma dal collegamento della condotta di reato con l'esercizio in atto della correlativa attività professionale. Il quale esercizio è tale ... da esporre particolarmente gli operatori sanitari ai rischi di aggressione che derivano dal fatto di essere gli stessi, a cagione della loro attività, in costante relazione con una pluralità indeterminata di persone, che si rapporta con loro senza alcun filtro, e con ridotte possibilità di limitare le occasioni di incontro con un pubblico indifferenziato e di apprestare delle difese dai rischi che derivano da tale situazione di particolare esposizione. Ciò è dimostrato, del resto, dai dati forniti dall'INAIL, disponibili sul sito istituzionale dell'Istituto, i quali fotografano come la percentuale di infortuni conseguenti ad aggressioni rispetto al totale degli infortuni sia, nel settore sanitario, decisamente superiore alla percentuale media degli altri settori (nel quinquennio 2015-2019, il 9% contro il 3%)".

Da tali condivisibili considerazioni consegue che il Tribunale di Brescia, nel ritenere la insussistenza della circostanza aggravante de quo, pur avendo il [REDACTED] commesso la rapina ai danni delle due dottoresse specializzande [REDACTED] e [REDACTED] mentre esse erano in servizio all'interno del reparto di cardiologia degli [REDACTED] di [REDACTED] è incorso nella denunciata erronea applicazione dell'art. 61, primo comma, n. 11-octies), cod. pen., essendo stata, l'aggressione, esercitata contestualmente all'esercizio in atto dell'attività professionali delle due sanitarie.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Brescia, restando assorbito il quarto motivo.

2. Il secondo motivo è infondato, dovendosi considerare che in relazione alla riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (l'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità) il giudice del merito ha reso una motivazione che appare immune dal dedotto vizio di contraddittorietà rispetto alle risultanze di fatto, avendo il Tribunale affermato in maniera del tutto congrua che *"nel caso di specie la sottrazione ha avuto principalmente ad oggetto capi di abbigliamento che sono stati poi restituiti nell'immediatezza dei fatti"* (v. pag. 4 del provvedimento impugnato), con ciò – in particolare con l'utilizzo dell'avverbio *"principalmente"* – mostrando

di aver considerato non solo la sottrazione dei capi di abbigliamento ma anche quella dell'i-pad, oggetto che stato ripetutamente menzionato nel corpo della motivazione; si deve anche considerare che il riferimento effettuato dal Tribunale alla reintegrazione nel possesso dei beni, avvenuta nell'immediatezza, per ritenere la speciale tenuità entità del danno patito dalle vittime non appare contraddittorio.

3. Anche il terzo motivo è infondato, se si considera che non risponde al vero quanto dedotto dalla difesa in relazione al fatto che il giudice di merito avrebbe concesso sia la citata attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. che quella speciale della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 utilizzando gli stessi elementi di valutazione.

Al riguardo, per il vero, il Tribunale, in relazione all'aggravante di cui al citato art. 62, n. 4, ha considerato esclusivamente il valore delle cose sottratte in diretto riferimento al danno patrimoniale patito, laddove, in relazione alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la citata sentenza della Corte Costituzionale, ha considerato, oltre al valore tenue dei beni sottratti, anche la connotazione della violenza, ritenuta non grave in quanto nella specie esauritasi in *"qualche spinta data in via estemporanea"* (v. pag. 8 della sentenza impugnata).

Quanto, poi, alla contemporanea applicazione di entrambe le circostanze attenuanti in discorso, deve essere richiamato l'orientamento del Giudice di legittimità, già espresso da questa Sezione e al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuzione comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01).

4. Anche il quinto motivo è infondato.

Si deve, invero, ritenere che il Tribunale abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione all'individuazione della pena base per il delitto di rapina nel minimo edittale, avendo espresso, all'esito delle considerazioni spese

per valutare il fatto di lieve entità, un giudizio di congruità della pena finale per poi esplicitare il calcolo effettuato, partendo da una pena base per il delitto di rapina pari al minimo edittale.

Deve essere richiamato, in proposito, l'orientamento del Giudice di legittimità, espresso in tema di riduzione della pena per effetto di un'attenuante ma che deve ritenersi applicabile anche in relazione alla individuazione della pena base per il reato più grave nell'ipotesi di continuazione, orientamento che viene condiviso da questo Collegio, secondo il quale deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01).

5. Diversamente, è fondato il sesto motivo di ricorso, dovendosi considerare che, essendo state le lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria, il fatto descritto al capo 2) dell'imputazione avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 583-quater, comma 2, cod. pen., disposizione che per l'appunto contempla l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate, tra l'altro, a personale esercente una professione sanitaria nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Brescia.

6. È, infine, infondato il settimo motivo, dovendosi rilevare che il ricorrente, per ritenere l'errore nella quantificazione della pena in ragione dell'aumento per la continuazione determinato in misura inferiore a un terzo, ha richiamato l'applicazione, da parte della sentenza impugnata, della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, laddove, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (cfr., *ex multis* Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 - 01).

7. Alla stregua di tali rilievi e in conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 octies c.p. e alla qualificazione del capo 2) con rinvio per

nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Brescia; nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 octies c.p. e alla qualificazione del capo 2) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 21/10/2025

Il Consigliere estensore

Michele Calvisi



Il Presidente

Angelo Caputo



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

15 GEN. 2026

IL

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli

